



ESAME ABBINATO

Proposta di legge n. 334/9[^] di iniziativa del Consigliere regionale Magno recante:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7”

Proposta di legge n. 340/9[^] di iniziativa della Giunta regionale recante:

“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7”

***“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI
13 MAGGIO 1996, NN. 7 E 8.”***

RELATORE: CAPUTO

**IL DIRIGENTE
F.TO PIETRO MODAFFERI**

**IL PRESIDENTE
F.TO GIUSEPPE CAPUTO**

**TESTO LICENZIATO IN COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 19 GIUGNO 2012 ED IN ATTESA DEL
PARERE DELLA II COMMISSIONE**

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1996, NN. 7 E 8.”

Relazione

Ai sensi dell'articolo 69 del vigente Regolamento interno si è proceduto all'esame abbinato della proposta di legge n. 334/9[^] di iniziativa del Consigliere regionale Magno recante: *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7”* e alla proposta di legge n. 340/9[^] di iniziativa della Giunta regionale recante: *“Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 7”*.

Atteso che la Commissione ha ritenuto necessario intervenire anche sulla legge regionale 8/1996 (*Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale*) si è modificato il titolo che ora testualmente recita *“Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 13 maggio 1996, nn. 7 e 8.”*

Il provvedimento consta di tre articoli che modificano alcune norme relative all'organizzazione e al funzionamento della struttura organizzativa della Giunta e del Consiglio regionale.

L'art. 1 che sostituisce l'art. 5 della legge regionale 7/1996, si pone come obiettivo quello di consentire alla Giunta regionale, nell'ambito della propria articolazione amministrativa, di istituire e disciplinare strutture ausiliarie nei limiti degli oneri finanziari sostenuti nel bilancio regionale al 31 dicembre 2011 per le strutture ausiliarie ed equiparate.

L'articolo 2, modificando l'art. 29 della legge regionale sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale, introduce accanto al concorso anche l'istituto del corso-concorso per l'accesso alla dirigenza regionale, colmando in tal modo una lacuna nel sistema di reclutamento per la dirigenza della Giunta regionale.

Infine, l'articolo 3, novellando l'articolo 19 della legge regionale sulla dirigenza e sull'ordinamento degli uffici del Consiglio regionale, disciplina il reclutamento dei dirigenti attraverso l'istituto del corso-concorso con modalità omogenee a quelle previste per la Giunta regionale.

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1996, NN. 7 E 8.”
RELATORE: CAPUTO

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 5 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7)

1. L'articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) è sostituito dal seguente:

"Art. 5

(Strutture ausiliarie delle articolazioni amministrative della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, istituisce e disciplina le strutture ausiliarie, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quelli sostenuti al 31 dicembre 2011 per le strutture ausiliarie ed equiparate.
2. Sono abrogati: l'articolo 27, della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13 «*Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)*»; l'articolo 7 del Regolamento regionale 10 maggio 2005, n. 4 «*Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Istituzione di un osservatorio dei prezzi, dei consumi e delle attività produttive*» (art. 14 bis L.R. n. 8 del 26/6/2003); e l'articolo 5, comma 6, della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 «*Attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria*».
3. L'effetto abrogativo di cui al comma precedente si verifica alla data di istituzione e disciplina, da parte della Giunta regionale, delle strutture ausiliarie previste dal presente articolo."

Art. 2

(Modifiche all'art. 29 della L.R. 13 maggio 1996, n. 7)

1. L'articolo 29 della legge regionale 13 maggio 1996, n.7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1996, NN. 7 E 8.”**RELATORE: CAPUTO**

e sulla dirigenza regionale) è sostituito dal seguente:

“1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare:

a) i dipendenti di ruolo delle pubbliche Amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; sono altresì ammessi soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti pubblici non compresi nel campo d'applicazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto per almeno due anni funzioni dirigenziali;

b) i soggetti muniti di laurea, nonché di uno dei seguenti titoli: diploma di specializzazione, dottorato di ricerca o altro titolo post universitario rilasciato da Istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, riconosciute secondo le modalità indicate dall'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in Enti e strutture private, muniti del diploma di laurea, che abbiano effettivamente svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.

2. I vincitori del concorso sono assegnati dalla Giunta regionale ai dipartimenti e altre strutture regionali per il conferimento del primo incarico con riconoscimento del trattamento economico determinato dai contratti collettivi e contestualmente frequentano per almeno otto mesi un ciclo di attività formative organizzato dalla Giunta regionale presso la Scuola superiore della pubblica Amministrazione o altri primarie istituzioni formative di livello nazionale, pubbliche o private, comprensivo dell'applicazione presso amministrazioni italiane o straniere, enti o organismi internazionali, istituti o aziende

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1996, NN. 7 E 8.”**RELATORE: CAPUTO**

pubbliche o private. La Giunta regionale stipula, all'uopo, apposite convenzioni con la Scuola superiore o altre istituzioni formative. Le attività di formazione saranno svolte al di fuori dell'orario lavorativo e dei giorni di prestazione del servizio senza riconoscimento di indennità o gratifiche ad esclusione di eventuali spese di trasferta.

3. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene, altresì, mediante corso-concorso selettivo di formazione per titoli ed esami di durata non superiore a ventiquattro mesi al quale possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dalla Giunta regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Al corso-concorso possono partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Durante il corso-concorso sono previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa intesa, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178.

4. Durante il periodo di frequenza del corso-concorso di cui al comma 3 è riconosciuta ai partecipanti al corso-concorso una borsa di studio pari al settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per la qualifica unica

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1996, NN. 7 E 8.”**RELATORE: CAPUTO**

dirigenziale dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni - autonomie locali - area della dirigenza. Alla copertura finanziaria provvede la Regione Calabria con le risorse del POR Calabria FSE 2007-2013 - Asse VII.

5. La Giunta regionale, gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione aventi natura di P.A., in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, redatta nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevedono, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 3.”

Art. 3

(Modifiche all'art. 19 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8)

1. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 (Norme sulla dirigenza e sull'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale) è sostituito dal seguente:

“3. Al corso-concorso selettivo per titoli ed esami di durata non superiore a ventiquattro mesi possono essere ammessi, con le modalità stabilite con regolamento emanato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, soggetti muniti di laurea nonché di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2004, n. 295 (Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Al corso-concorso possono, altresì, partecipare dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di

“MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 13 MAGGIO 1996, NN. 7 E 8.”**RELATORE: CAPUTO**

servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Durante il corso-concorso dovranno essere previsti periodi di stage in strutture pubbliche e private di livello internazionale, nazionale e regionale per un periodo minimo non inferiore a 6 mesi. La procedura di cui al presente comma è affidata, previa apposita convenzione, alla Scuola superiore della pubblica amministrazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui al decreto legislativo 1 dicembre 2009, n. 178.”

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8 è inserito il seguente:

“3. *bis*. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, redatta nel rispetto dei limiti di spesa previsti dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede, nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili, il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale secondo le modalità di cui al comma 3.”

3. Il comma 4 dell'articolo 19 della L.R. 13 maggio 1996, n. 8 è sostituito dal seguente:

“4. Durante il periodo di frequenza del corso concorso di cui al comma 3 è riconosciuta ai partecipanti al corso-concorso una borsa di studio pari al settanta per cento dello stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto regioni - autonomie locali - area della dirigenza. Alla copertura finanziaria provvede il Consiglio regionale con le risorse allocate al Capitolo 4 – "Spese trattamento fisso ed accessorio del Personale del Consiglio" del Bilancio di previsione del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario anno 2012.”